

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
concernente la modificazione di alcune disposizioni relative alla
amministrazione e alla contabilità dello Stato e l'introduzione
della meccanizzazione in questi servizi

(del 6 agosto 1954)

Onorevoli Signori Presidente e Consiglieri,

La legge sull'amministrazione e contabilità dello Stato del 2 dicembre 1909 prevede che le uscite dello Stato sono impegnate e liquidate dai singoli Dipartimenti.

Per liquidare le spese i Dipartimenti compilano un'apposita proposta di pagamento firmata dal direttore del Dipartimento e la trasmettono all'Ufficio di controllo, corredandola delle pezze giustificative e inscrivendovi la voce di bilancio (titolo, categoria, capitolo e articolo).

L'Ufficio di controllo verifica la giustificazione, la legalità e l'esatta computazione dell'uscita e, se trovato tutto conforme, dà il suo preavviso favorevole al pagamento, indi trasmette la proposta al Dipartimento delle finanze per l'emissione del mandato di pagamento.

I mandati di pagamento sono firmati dal direttore del Dipartimento delle finanze o suo supplente e dal capo dell'Ufficio del controllo o dal suo sostituto. Gli stessi sono in seguito trasmessi ai singoli Dipartimenti per la registrazione contabile e per il recapito agli interessati, i quali possono incassarli presso la Cassa cantonale oppure trasferirli mediante girata.

In caso di smarrimento di un mandato, lo stesso può essere sostituito seguendo la procedura prevista dagli art. 62, 63 e 64 della citata legge, previa pubblicazione di apposito avviso nel F.U. per tre volte.

Facciamo notare che in questi ultimi anni si è già semplificata la procedura dei pagamenti sopprimendo l'approvazione delle proposte di pagamento da parte del Consiglio di Stato eliminando la firma del presidente del Consiglio di Stato e del direttore del Dipartimento del controllo.

Altra semplificazione intervenne con l'introduzione del conto corrente postale e con l'estensione dell'uso dello stesso, le quali permettono di effettuare pagamenti collettivi a diversi destinatari senza far circolare il mandato di pagamento; lo stesso è tuttavia emesso e usato nei rapporti interni tra la Cassa cantonale e i Dipartimenti.

Tale è il sistema di pagamento delle spese dello Stato previsto dalla legge attualmente in vigore che, malgrado le semplificazioni introdotte, non può essere certamente classificato fra i più semplici e i più sbrigativi.

Questo sistema si giustifica e si comprende se si pensa che lo stesso fu introdotto oltre quarant'anni fa, quando non esisteva ancora il conto corrente postale e quando il volume dei pagamenti non superava i quattro o cinque milioni di franchi all'anno.

Ora che l'amministrazione statale si è enormemente ampliata e che i bisogni dello Stato sono cresciuti in modo rilevante (basta notare che la Cassa cantonale ha pagato nel 1953 oltre Fr. 170.000.000 di spese), riteniamo giunto il momento di innovare e semplificare anche in questo settore dell'amministrazione per accelerare i pagamenti e per sveltire l'allestimento dei conti dello Stato.

Prevediamo di creare un Ufficio unico di contabilità, di cassa e di esazione, nell'ambito del Dipartimento delle finanze, largamente meccanizzato — e que-

sto messaggio segna l'inizio di tale meccanizzazione — nonchè l'aumento delle competenze del Dipartimento e dell'Ufficio del controllo i quali, invece di redigere come fin qui una seconda contabilità, oltre a quella tenuta dai Dipartimenti, saranno chiamati ad esercitare opera unicamente di concetto e di vigilanza sul merito delle singole spese, lasciandone la registrazione contabile e la corretta impostazione nel campo del bilancio esclusivamente al Dipartimento delle finanze.

Intanto vi proponiamo di introdurre la meccanizzazione delle operazioni e di sostituire l'attuale mandato di pagamento con un ordine di pagamento che serva a liquidare le spese dello Stato per mezzo del conto corrente postale o attraverso il conto corrente bancario.

La meccanizzazione può essere introdotta anche nel nostro Cantone pur mantenendo il sistema contabile in vigore e l'attuale suddivisione del bilancio: una volta riordinato il sistema, le macchine potranno essere adattate a qualunque altro sistema con pochissima spesa.

Con l'introduzione delle macchine contabili si potranno sopprimere gli attuali mastri dei Dipartimenti e quelli del controllo nonchè i riscontri dei mandati e delle ricevute ora tenuti a mano dall'Ufficio di controllo. Tutte le operazioni contabili si potranno inscrivere sul giornale e sui mastri e darne comunicazione agli Uffici interessati in uno stesso tempo e in una sol volta.

Il maggior vantaggio sarà dato dal fatto che tanto il Dipartimento delle finanze quanto l'Ufficio del controllo e i singoli Uffici potranno rilevare giornalmente quanto si è incassato, quanto si è pagato e quanto resta di disponibilità, in altre parole si potrà seguire molto da vicino l'andamento finanziario del Cantone.

La meccanizzazione permetterà di risparmiare tempo, di accelerare le operazioni contabili, senza aumentare il personale: i due commessi necessari per far funzionare le macchine potranno essere trasferiti dai Dipartimenti che si vedranno ridotto il lavoro.

La spesa per l'acquisto delle macchine contabili è di Fr. 55.000,— ca, come all'offerta sottopostaci dalla Ditta S. A. delle Casse registratrici « National » a Zurigo. Per l'acquisto vi preghiamo di accordarci il relativo credito, arrotondato a Fr. 60.000,— per l'impianto.

Secondo il progetto che sottoponiamo al vostro esame il principio di disporre dei crediti iscritti nel bilancio preventivo resta di competenza dei singoli Dipartimenti. Gli ordini di pagamento saranno emessi dai Dipartimenti interessati, in cinque copie, di cui una resta presso il Dipartimento e le altre quattro sono trasmesse all'Ufficio di controllo per la verifica di sua competenza, unitamente alle cedole di girata e ai mandati postali. Ad ogni ordine di pagamento si devono allegare i documenti (fatture, note, ecc.) giustificanti la spesa.

Gli ordini di pagamento saranno poi fatti firmare dal rispettivo Consigliere di Stato.

L'Ufficio di controllo, trovati i documenti conformi, trasmetterà tre copie di ogni ordine di pagamento, con i relativi allegati, muniti del visto di approvazione all'Ufficio generale di contabilità, il quale provvederà a contabilizzare le operazioni e a trasmettere le rimanenti due copie alla Cassa cantonale per la rimessa alla posta.

La copia dell'ordine di pagamento ritornata dalla posta con l'attestazione di esecuzione dei pagamenti, sarà trasmessa all'Ufficio di controllo per la conservazione.

Alleghiamo al presente messaggio un modulo di ordine di pagamento che intendiamo introdurre con le relative copie necessarie.

Con questo sistema si verrebbe ad eliminare l'emissione e la circolazione di circa 20.000 mandati di pagamento all'anno: la spesa di circa Fr. 2.000 che si risparmierebbe con la soppressione della stampa dei mandati sarebbe tuttavia assorbita dall'aumento delle tasse postali per il maggior movimento che si

registrerà attraverso il conto corrente postale e dalla nuova spesa per la stampa dei moduli per gli ordini di pagamento.

Non si tratta di economizzare ma di sveltire il servizio dei pagamenti e degli incassi e di semplificare le registrazioni contabili interne.

Con la sostituzione dei mandati di pagamento diventano prive di oggetto e quindi superflue le disposizioni degli art. 59 a 64 della legge 2 dicembre 1909 sull'amministrazione e la contabilità dello Stato relative al trasferimento, allo smarrimento e alla perenzione dei mandati e perciò proponiamo l'abrogazione pura e semplice di queste disposizioni.

Anche le disposizioni dell'art. 58 della stessa legge che fissano il termine al 15 gennaio di ogni anno per l'inoltro dei conti e delle pretese verso lo Stato, pena la non presa in considerazione, devono essere abrogate perchè in contrasto con le disposizioni del C.O. che fissano a cinque anni la perenzione delle cedole delle obbligazioni, delle fatture, delle note ecc. per forniture.

I progetti che vi sottoponiamo dovrebbero essere approvati il più presto possibile affinché si possano acquistare le macchine, preparare i mobili e introdurre il nuovo sistema già con il 1. gennaio 1955.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :

Janner

Il Cons. Segr. di Stato :

Celio

Disegno di

LEGGE

concernente la modificazione di alcuni articoli
della legge 2 dicembre 1909 sulla amministrazione e contabilità
dello Stato

(del)

Il Gran Consiglio

della Repubblica e Cantone del Ticino
visto il messaggio 6 agosto 1954 n. 507 del Consiglio di Stato,

decreta :

Art. 1. — Gli art. 41, 42, 43, 44, 45 e 46 della legge 2 dicembre 1909 sulla amministrazione e contabilità dello Stato e successive modificazioni sono abrogati e sostituiti dalle seguenti disposizioni :

Art. 41

¹I Dipartimenti emettono gli ordini di pagamento, muniti della firma del capo del Dipartimento e del segretario, corredandoli con i documenti giustificativi.

²Nell'ordine di pagamento devono essere iscritti il cognome, il nome, il domicilio del destinatario ed eventualmente il numero del

conto corrente postale, nonchè il motivo del pagamento, la classificazione di bilancio e l'importo da pagare.

³ Agli ordini di pagamento devono essere allegate le cedole di girata e i mandati di pagamento per posta.

Art. 42

¹ L'ordine di pagamento è compilato in cinque copie, di cui una resta al Dipartimento interessato e le altre quattro sono trasmesse direttamente all'Ufficio di controllo, il quale procede alla verifica della giustificazione e della legalità della spesa nonchè dell'esatta computazione dell'uscita nel preventivo ed infine verifica se la disponibilità di credito permette il pagamento.

² Qualora il credito non sia sufficiente per liquidare la spesa, l'ordine di pagamento è ritornato al Dipartimento per le giustificazioni o per l'eventuale richiesta del credito suppletorio.

Art. 43

Dopo la verifica e l'approvazione della spesa, previa apposizione del visto, l'Ufficio di controllo trasmette tre copie dell'ordine di pagamento, unitamente alle cedole di girata e ai mandati postali, all'Ufficio generale di contabilità.

Art. 44

¹ L'Ufficio generale di contabilità, dopo aver constatato la regolarità dell'operazione, provvede alla contabilizzazione inscrivendola nel giornale e nel mastro e ne dà comunicazione all'Ufficio di controllo e al Dipartimento interessato.

² Una copia dell'ordine di pagamento rimane presso l'Ufficio generale di contabilità e le altre due sono trasmesse alla Cassa cantonale con gli allegati necessari per la rimessa all'Ufficio degli chèques postali.

³ Lo chèque postale è firmato dal capo ufficio della contabilità o suo sostituto e dal cassiere cantonale o suo aggiunto.

Art. 45

La copia dell'ordine di pagamento ritornata dalla posta con l'attestazione di esecuzione del pagamento è trasmessa dalla Cassa cantonale all'Ufficio di controllo.

Art. 46

¹ Un esemplare di ogni ricevuta rilasciata dal cassiere cantonale per gli incassi è trasmesso all'Ufficio di controllo il quale, previa verifica dell'operazione e suddivisione per Dipartimenti, iscrive sulla ricevuta stessa la classificazione di bilancio.

² Le ricevute sono in seguito trasmesse, per la contabilizzazione, all'Ufficio generale di contabilità, il quale le ritorna all'Ufficio di controllo con il bollettino attestante l'avvenuta iscrizione.

Art. 2. — Sono abrogati gli art. 58, 59, 60, 61, 62, 63 e 64 della menzionata legge.

Art. 3. — La presente legge, non essendo di carattere obbligatorio generale, entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone e ha effetto a contare dal 1. gennaio 1955.

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

che accorda un credito di Fr. 60.000,— per l'acquisto di due macchine contabili da destinare alla meccanizzazione della contabilità dello Stato

(del)

Il Gran Consiglio

della Repubblica e Cantone del Ticino
visto il messaggio 6 agosto 1954 n. 507 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1. — E' stanziato un credito di Fr. 60.000,— per l'acquisto di due macchine contabili destinate alla meccanizzazione della contabilità dello Stato.

Art. 2. — La spesa è iscritta a carico del Dipartimento delle finanze, voce 1.2.6.1 bis - esercizio 1954.

Art. 3. — Il presente decreto, non essendo di carattere obbligatorio generale, entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

